Legge regionale 10 dicembre 2021 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

**Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.**

## Art. 39

*(Cumulabilità dei benefici e controlli)*

**1.** I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico, fatte salve diverse disposizioni di leggi statali o regionali.

**2.** Per i controlli relativi alla rendicontazione dei contributi concessi in attuazione della presente legge la Regione è autorizzata ad avvalersi di collaborazioni con le autorità competenti.